

## STATUTO

### DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

**ART. 1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Bologna, l'associazione denominata "*Sguardi oltre il tango asd*" che, a seguito dell'iscrizione nel registro nazionale del terzo settore, in qualità di associazione di promozione sociale, modificherà la propria denominazione in "*Sguardi oltre il Tango associazione di promozione sociale*", in breve "*Sguardi oltre il Tango APS*".

L'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può aderire ad organismi sportivi riconosciuti dal CONI e richiedere il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica in qualità di ente del terzo settore, impegnandosi a rispettare tutte le norme degli Organismi sportivi affilianti e in generale le norme dell'ordinamento sportivo.

**ART.2** – L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, avvalendosi prevalentemente dell'apporto gratuito dei soci, e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed opera per finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale favorendo il bene relazionale, il mutuo aiuto, l'attivismo civico, la realizzazione di progetti a valenza solidaristica, in quanto diretti a utenze fragili, e la realizzazione di iniziative tese alla valorizzazione del bene relazionale e al miglioramento della condizione psico-fisica delle persone.

Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale rivolto ai valori della solidarietà e dell'altruismo ed opera per fini ricreativi, sportivi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi di utilità generale.

**ART. 3** – L'associazione persegue le citate finalità organizzando, a titolo esemplificativo e non esclusivo, le seguenti attività ed iniziative:

- l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle attività sportive dilettantistiche con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle discipline della danza. A tal fine l'associazione potrà affiliarsi ad organismi sportivi riconosciuti dal Coni e quindi iscriversi nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. L'affiliazione ad organismi sportivi viene deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo ed implica l'impegno a conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a presidio della lotta alla violenza di genere. L'associazione si impegna a garantire la partecipazione dei tesserati ai processi democratici dell'organismo o degli organismi sportivi affilianti nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di rassegne cinematografiche e la presentazione di libri;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso interventi di riqualificazione del quartiere tesi a promuovere il dialogo intergenerazionale, la valorizzazione del bene relazionale nel quartiere, favorire le interazioni con i residenti del quartiere anche attraverso la creazione di social street;
- la radiodiffusione sonora a carattere comunitario attraverso la gestione di una radio comunitarie e/o di podcast;
- dirette agli associati/loro familiari/terzi.

**ART. 4** -L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

**ART. 5** - In concomitanza di celebrazione, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

**ART. 6** - Oltre alle attività di interesse generale, l'Associazione può svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

**ART. 7** - L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

## SOCI

**ART. 8** - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutti coloro, persone fisiche e organizzazioni senza scopo di lucro, nell'osservanza dei vincoli specifici delle associazioni di promozione sociale, che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione in fase di ammissione come nella vita associativa.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima e comunicarne l'esito anche verbalmente nel caso di accoglimento della domanda. Nel caso in cui la domanda invece venga respinta, il provvedimento, debitamente motivato, dovrà essere notificato anche a mano all'interessato che potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia, in via definitiva, l'Assemblea Ordinaria nella sua prima riunione utile e fino a tale data la domanda si intende sospesa.




A garanzia della democraticità dell'associazione, i soci partecipano attivamente alle iniziative indette, frequentano le strutture sociali, ed hanno tutti il pieno diritto di voto dalla data di ammissione se antecedente alla convocazione assembleare – e in ogni caso entro tre mesi dall'ammissione, con particolare riferimento a:

- l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti,
- la nomina degli organi direttivi,
- l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, dalla data di ammissione qualora antecedente a quella di convocazione dell'Assemblea.

I soci minorenni saranno rappresentati in Assemblea dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione il/la quale eserciterà il diritto di voto, incluso l'elettorato attivo ma non quello passivo a meno che non abbia assunto autonomamente la qualifica di socio.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo o passivo.

Ogni socio può esprimere un solo voto ed è ammesso il voto per la delega nel massimo di tre deleghe a socio. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo via raccomandata, anche a mano, o mediante posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo dovrà garantire l'accesso alla documentazione entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta, assolvendo così all'obbligo di garantire la pubblicità delle deliberazioni assembleari e dei bilanci. L'Associazione può ulteriormente definire le modalità di accesso alla documentazione dell'associazione con Regolamento adottato con delibera assembleare.

**ART. 9 – I soci sono tenuti:**

- a) al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti fissati dal Consiglio Direttivo;
- b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e b).

L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo solo decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

La delibera adottata per inosservanza di quanto indicato al punto b) può avvenire dopo che il Consiglio Direttivo ha convocato il socio interessato per ascoltare i relativi rilievi: il socio interessato può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci alla quale deve essere convocato per poter contestare gli addebiti a fondamento della delibera di esclusione.



## PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

**ART. 10** - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa.

Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

È escluso il trasferimento a qualsiasi titolo, per atto tra vivi o *mortis causa*, della quota associativa.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso o esclusione.

**ART. 11** - L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il bilancio di esercizio o rendiconto è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio così come l'eventuale bilancio sociale.

Nel caso in cui siano svolte attività diverse da quelle di interesse generale all'interno del bilancio sarà menzionato il criterio per cui sono di natura secondaria e strumentale.

Qualora l'associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche a mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, per la realizzazione delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale statutariamente promosse.

**ART. 12** - È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione fra i soci anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

**ART. 13** - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

All'assemblea spetta deliberare sulle seguenti materie:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali secondo il principio di libera eleggibilità;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e nei casi previsti dalla Legge il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati in ultima istanza;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



4

- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea ivi compresa la trasmissione via fax, posta elettronica, sistemi di messaggistica, passa parola dei soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà comunque avvenire in data diversa dalla prima convocazione.

L'Assemblea può anche essere convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. e quando vi sia necessità.

È possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, secondo le modalità di volta in volta definite dal Consiglio Direttivo all'atto della relativa convocazione.

**ART. 14** – L'assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno della prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti del giorno.

**ART. 15** – L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulle operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione e sullo scioglimento e destinazione del patrimonio residuo.

L'assemblea in forma straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo del corpo sociale e delibera con il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento e la destinazione del patrimonio residuo, per qualsiasi causa estintiva, l'assemblea delibera con la maggioranza indicata all'art. 20 dello statuto.

**ART. 16** – L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

**ART. 17** – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri che restano in carica per quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite e possono essere ricoperte da associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate ed attualmente previste dall'articolo 11 del DLgs 36/2021.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- nominare il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente e un segretario;
- deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- promuovere l'attività sportiva, culturale, ricreativa e sociale dall'associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art. 2 e 3 del presente statuto;
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione ed eventualmente il bilancio sociale;
- presentare domanda di iscrizione dell'associazione in specifici albi e aderire ad altre associazioni.

Le riunioni vengono convocate dal legale rappresentante ed è possibile parteciparvi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, secondo le modalità di volta in volta definite all'atto della relativa convocazione.

**ART. 18** – Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, e le seguenti deleghe:

- la responsabilità della conservazione dei dati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy;
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la nomina di avvocati per le questioni di carattere legale a spese della Polivalente.

In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o da un Consigliere all'uopo delegato.

**ART. 19** – L'assemblea può nominare un organo di controllo anche nei casi in cui non sia obbligatorio per legge.

L'organo, anche monocratico, svolge le seguenti funzioni:

- 1) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- 3) può esercitare, al verificarsi delle condizioni di Legge, la revisione legale dei conti purché in possesso dei requisiti professionali richiesti;
- 4) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 5) attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme alle relative linee guida ministeriali;
- 6) effettua, anche disgiuntamente e in qualsiasi momento, atti di ispezione e di controllo;
- 7) partecipa alle riunioni dell'Organo amministrativo e dell'Assemblea dei soci.

Qualora l'organo di controllo sia collegiale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. Le adunanze saranno convocate dal Presidente che curerà la tenuta del relativo libro verbale.

### SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

**ART. 20** – In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altri Enti del Terzo Settore per fini sportivi, in quanto fini di pubblica utilità, acquisito il parere dell'Autorità preposta.

**ART. 21** – Per quanto non previsto dal presente Statuto, oltre agli eventuali regolamenti interni, valgono le norme del DLgs 117/2017 e, laddove compatibili, le disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici nonché le disposizioni del Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 07/5/2025 Serie 3 al N 555

Pagato € 200,00

(Euro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DELEGATO  
Firma su delega del Direttore Provinciale, Assessorato C. 10/2010